

## **INDICAZIONI E RIFERIMENTI UTILI RELATIVAMENTE ALLE PRATICHE DI UTILIZZO AGRONOMO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (LIQUAMI, LETAMI, DIGESTATI E ASSIMILATI)**

Di seguito si riportano alcune indicazioni aggiornate alle deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 (*Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023*) e 30 marzo 2020, n. XI/3001 (*Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE*), fondamentali per prevenire e contrastare le pratiche agronomiche irregolari in ordine a spandimenti irregolari e/o molestie olfattive diffuse generate dagli stessi.

A tal proposito si sintetizza quanto previsto dalla disciplina regionale di settore, di cui alle due delibere sopra citate (alcune misure sono da applicare a partire dal 1° gennaio 2021), rimandando per un quadro completo ai testi delle stesse pubblicati nel BURL.

### **Letame e materiali ad esso assimilati, fertilizzanti e frazioni solide dei digestati**

#### **principali DIVIETI di utilizzo**

- nella stagione autunno-invernale:
  - dal 1° novembre al 14 dicembre e dal 16 gennaio a fine febbraio, il divieto / non divieto è definito dalla Regione Lombardia attraverso appositi bollettini agrometeorologici emessi dall'ERSAF (Bollettino Nitrati);
  - nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio è fatto divieto assoluto;
  - nei giorni e nei Comuni dove sono attive le misure temporanee di 1° e 2° livello istituite ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ai sensi del PRJA, a meno che non si ricorra alla distribuzione con iniezione o interrimento immediato;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai SITI NATURA 2000;
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola e nei boschi;
- su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse, in assenza di sistemazioni appropriate.

#### **Accumulo temporaneo sui terreni**

- è ammesso solo per:
  - i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati, e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli al termine del ciclo produttivo;

- un periodo massimo di tre mesi e, nel caso di letami, dopo uno stoccaggio di 90 giorni in platea;
- deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento;
- è vietato nei seguenti casi:
  - a distanze inferiore a 5 m dalle scoline;
  - entro 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971
  - nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
  - entro 100 m (50 m nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;
  - entro 50 m dalle case sparse
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito della stessa annata agraria e in quella successiva;
- i materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

## Liquami e materiali ad essi assimilati, nonché digestati e relative frazioni liquide

### principali DIVIETI di utilizzo

- nella stagione autunno-invernale:
  - dal 1° novembre al 14 dicembre e dal 16 gennaio a fine febbraio, il divieto / non divieto è definito dalla Regione Lombardia attraverso appositi bollettini agrometeorologici emessi dall'ERSAF (Bollettino Nitrati);
  - nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio è fatto divieto assoluto;
  - nei giorni e nei Comuni dove sono attive le misure temporanee di 1° e 2° livello istituite ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ai sensi del PRIA, a meno che non si ricorra alla distribuzione con iniezione o interramento immediato;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola e nei boschi;
- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 m (50 m nelle zone montane e collinari) ovvero da case sparse per una fascia di almeno 20 m, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare le emissioni di odori sgradevoli o vengano interrati immediatamente;
- nelle fasce fluviali classificate come fascia di deflusso della piena (Fascia A);
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme"

dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione che per il PUA), fatto salvo quanto stabilito dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);

- se si applicano le seguenti tecniche:
  - irrigatori a lunga gittata;
  - distribuzione da strada o da bordo campo;
  - tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
  - erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM);
  - fertirrigazione per scorrimento.

### Tecniche di distribuzione

- devono prevedere obbligatoriamente:
  - lo spandimento con modalità tali da consentire l'iniezione o l'interramento dell'effluente contestualmente alla distribuzione ovvero la sua deposizione direttamente a terra, quali spandimento a raso, in bande, localizzata mediante barre con calate e per fertirrigazione con manichette superficiali; lo spandimento superficiale è consentito solo se eseguito a bassa pressione (max. 2 ATM) con limitata o nulla polverizzazione del liquame;
  - l'interramento immediato per quanto possibile e comunque non oltre le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto, prati, colture di copertura e cotici a gestione sodiva. Sono fatti salvi i limiti inferiori alle 12 ore prescritti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.

### Aspetti sanzionatori

Per l'inosservanza dei divieti e condizioni di cui sopra sono applicabili le sanzioni amministrative previste dall'art. 130-decies della legge regionale 31/2008 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*). L'irrogazione compete alla Regione mentre l'accertamento e relativa contestazione può essere svolto da vari soggetti fra cui anche i Comuni. È ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Di seguito si specificano le sanzioni applicabili per le inosservanze in argomento:

inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 130 decies, comma 2, della legge regionale 31/2008. <b>Sanzione amministrativa da 500 a 5.000 € (importo in misura ridotta: 1.000 €)</b>
Distribuzione effettuata non a bassa pressione
Mancato interrimento degli effluenti di allevamento entro le 12 ore dalla distribuzione
Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale
Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei <b>liquami</b> e degli altri non palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni
Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei <b>letami</b> e degli altri palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni
Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei <b>fertilizzanti azotati</b> diversi dagli effluenti di allevamento relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni

inosservanze alle disposizioni sulle caratteristiche, dimensioni e sullo stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio ai sensi dell'art. 130 decies, comma 3, della legge regionale 31/2008.

**Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € (importo in misura ridotta: 2.000 €)**

Non rispondenza del cumulo di pollina palabile in campo, riferito esclusivamente ad allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni

Accumulo temporaneo di letame per un periodo superiore a tre mesi

Accumulo temporaneo di letame non in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento

Accumulo temporaneo di letame ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o in quella successiva al precedente accumulo

Accumulo temporaneo di letame a distanze minori di:  
5 m dalle scoline; 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati; 50 metri dalle case sparse

Accumulo temporaneo di letame nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse

Non rispondenza del cumulo di letame in campo alle caratteristiche richieste

Accumulo di materiali assimilati al letame e dei fertilizzanti non effettuato su suolo agricolo

Accumulo di materiali assimilati al letame e dei fertilizzanti: che supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento

Mancato interrimento immediato o entro le 12 ore dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti accumulati in campo in attesa di spandimento